



Regolamento di procedura per l'omologazione degli impianti destinati alle specialità di Hockey su Ghiaccio, Pattinaggio di Velocità, Pattinaggio di Figura, Curling, Ice Sledge Hockey e Wheelchair curling

1. Oggetto del Regolamento, scopo e campo di validità, riferimenti normativi

Il presente Regolamento Federale ha la finalità di definire:

- Le procedure di omologazione e rinnovo dell'omologazione degli impianti destinati ai diversi livelli della pratica agonistica e all'esercizio delle discipline su ghiaccio Hockey su Ghiaccio, Pattinaggio di Velocità (Pista Lunga e Short Track), Pattinaggio di Figura, Curling, Ice Sledge Hockey e Wheelchair Curling.
- le modalità di designazione, formazione e aggiornamento dei soggetti che emettono l'omologazione;
- le modalità di individuazione dei soggetti terzi (laboratori specializzati) chiamati ad eseguire esami tecnici in laboratorio o in sito a supporto delle omologazioni.

Il presente Regolamento Federale, oltre ad essere conforme alle disposizioni del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva", fa riferimento ai regolamenti tecnici della Federazione relativamente alle discipline Pattinaggio di Velocità (Pista Lunga e Short Track), Pattinaggio di Figura, Curling, Ice Sledge Hockey e Wheelchair Curling, secondo i livelli di pratica previsti nei rispettivi regolamenti, sia Nazionali che Internazionali.

Per essere omologabile l'impianto sportivo deve essere completo e potenzialmente funzionante, almeno nella parte sportiva funzionalmente individuata e dotato di tutte le attrezzature richieste.

2. Procedure per l'omologazione

2.1 - Richiesta e documentazione

La richiesta di omologazione deve essere indirizzata alla Federazione, su modello predisposto (Allegato A – Modulo di richiesta di omologazione/verifica tecnica) compilato in ogni sua parte dal soggetto titolare dell'impianto (proprietario o gestore o altro da specificare).

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- documentazione grafica e tecnica dell'impianto conforme allo stato di fatto autorizzato (piante, sezioni, ecc. in formato pdf);
- eventuali attestazioni o certificazioni di laboratorio relativi a prodotti o attrezzature impiegati nella realizzazione dell'impianto;



- parere in linea tecnico sportiva del CONI (per nuovi impianti o ristrutturazioni di impianti esistenti) in conformità con quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva". Parere di conformità di impianti Tecnologici esistenti.
- Copia del Certificato di Prevenzione incendi (D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151);
- Copia del verbale rilasciato dalla Commissione Provinciale (o Comunale) di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo).
- Copia dei certificati di rispondenza alle norme degli impianti (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37)

2.2 - Sopralluoghi di verifica

La Commissione Impianti Sportivi FISG (CIS) designerà un tecnico omologatore incaricato di effettuare uno o più sopralluoghi per il rilievo dei dati dell'impianto e delle relative attrezzature richieste e compilare il verbale di omologazione secondo il modello predefinito (Allegato B - Verbale di omologazione), completo di tutti i dati richiesti e corredato delle proprie annotazioni in merito alla rispondenza dell'impianto e delle relative attrezzature ai regolamenti federali, per il livello di omologazione richiesto.

Secondo quanto previsto dal regolamento di omologazione o su eventuale richiesta dell'omologatore stesso verranno effettuate prove tecniche in sito, delle quali l'omologatore acquisirà gli attestati di prova trasmettendoli alla CIS FISG assieme al verbale di omologazione. Nel caso di impiego di materiali nuovi o sperimentali l'omologatore potrà richiedere l'effettuazione di prove sportive, a carico del soggetto richiedente.

Per i rinnovi di omologazione e/o per materiali già approvati o sperimentati la Federazione potrà adottare procedure semplificate.

2.3 - Emissione dell' attestato di omologazione

La Commissione Impianti della FISG, esaminata la documentazione acquisita sull'impianto, verificata la congruenza con i regolamenti federali per il livello di omologazione previsto, considerata la eventuale opportunità di concessione di deroghe sulle caratteristiche dell'impianto (fatti salvi i requisiti di sicurezza e igiene), esprimerà il proprio parere favorevole per l'omologazione dell'impianto per le competizioni agonistiche ed il livello specificati.

2.4 - Procedure per l'omologazione di impianti legata a singoli eventi

Per l'omologazione di impianti temporanei o temporaneamente adattati per lo svolgimento di singoli eventi la CIS della FISG potrà definire specifiche procedure di omologazione di urgenza. La validità dell'omologazione cessa con l'evento stesso.



2.5 - Costo dell'omologazione

L'importo della spesa relativa alla pratica di omologazione, salvo eventuali costi di mercato di esami e di controlli specifici svolti, è dato dalla somma delle seguenti voci:

- a. Rimborso spese alla FISG per gli oneri di catalogazione e archiviazione.
Pari ad € 500/00.
- b. Oneri per il compenso al tecnico omologatore preposto alla verifica.
Pari ad € 500/00 per ogni sopralluogo.
- c. Oneri di rimborso spese per l'esecuzione dei sopralluoghi. Pari a rimborso chilometrico per ogni sopralluogo.
- d. Oneri di rimborso per il rinnovo senza modifiche ai contenuti di omologazione pari a € 300/00

Gli oneri indicati ai punti a-b-c-d- dovranno essere versati direttamente alla Federazione Italiana Sport Ghiaccio. Il pagamento dovrà essere effettuato alla richiesta dell'omologazione.

2.6 - Durata dell'omologazione (prima omologazione e successivi rinnovi)

L'omologazione di un impianto è condizionata dal permanere delle condizioni riscontrate al momento del rilascio dell'omologazione stessa. Qualunque modifica delle parti dell'impianto, in particolare di quelle dello spazio di attività sportiva, (per manutenzione straordinaria, sostituzione o rifacimento delle segnature, ecc.) e delle sue attrezzature fa cessare la validità dell'omologazione e ne impone il rinnovo.

In ogni caso la durata massima dell'omologazione per impianti nuovi è di 4 stagioni sportive al termine delle quali dovrà essere rinnovata, per tutti gli altri impianti il rinnovo è ogni 4 stagioni sportive.

Sarà onere della Società che gestisce l'impianto procedere alla tempestiva comunicazione alla FISG di modifiche impiantistiche, strutturali e di sicurezza intervenute successivamente alla prima omologazione o al rinnovo di omologazione.

3. Designazione dei tecnici omologatori

3.1 - Qualifica tecnica, formazione specifica, abilitazione e aggiornamento

L'omologatore deve avere qualifica tecnica professionale, esperienza certificata nell'impiantistica federale con iscrizione all'Albo Professionisti degli Ingegneri/Architetti. I Componenti della Commissione Impianti aventi qualifica tecnica professionale sono abilitati e nominati dal Presidente della FISG.



3.2 - Nomina

La nomina di omologatore viene fatta dal Presidente della FISG su proposta della Commissione Impianti.

3.3 - Incompatibilità eventuali

Vanno evitate tutte le situazioni di incompatibilità, tra cui anche quelle individuabili dal Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, in particolare l'omologatore:

- non può prendere parte all'omologazione di un impianto nel quale sia stato coinvolto professionalmente (es. progettista, direttore dei lavori, collaudatore, ecc.);
- non può avere rapporti di lavoro in atto con ditte realizzatrici dell' impianto oggetto della omologazione e/o attrezzature sportive e/o di prodotti o sistemi per l' impianto sportivo oggetto della omologazione;

4. Designazione dei Laboratori accreditati

La selezione dei laboratori per l'esecuzione dei test in sito viene fatta dalla FISG.

Sarà cura della Federazione:

- adottare le corrette modalità di individuazione e di accreditamento, secondo la normativa italiana ed europea vigente;
- evitare situazioni di rapporto univoco o monopolistico

5. Archivio degli impianti omologati

Tutte le omologazioni emesse dalla Federazione nel tempo verranno registrate nell'archivio degli impianti omologati della FISG, come previsto dall'art. 7 del Regolamento del CONI "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva".